



## *Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante *“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche”*, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo”*, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTI** gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

**VISTO** l'articolo 35, comma 4, del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante *“Regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze”*;

**VISTI** l'articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”* e le linee di indirizzo di cui alla Direttiva 26 giugno 2019, n. 2, recante *“Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche”*, emanata dal Ministro per la pubblica amministrazione con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio delegato alle pari opportunità e ai sensi degli articoli 1, 7 e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

**VISTI** il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che rispettivamente agli articoli 66, comma 10, e 3, comma 3, precisano che le assunzioni sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle Amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri;



**VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTE** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla contabilità e finanza pubblica e la successiva normativa di attuazione;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, “Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell’articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135” ed in particolare il comma 4 dell’articolo 7, inerente al reclutamento dei dirigenti dove è previsto, tra l’altro, che la percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso non può essere inferiore al cinquanta per cento;

**VISTO** il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare, l’articolo 4, comma 3, che dispone che per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa Amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

**VISTO** il richiamato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l’articolo 4, comma 3-*quiquies*, che precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante *concorsi pubblici unici*, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato;

**VISTO** il richiamato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l’articolo 4, comma 3-*sexies*, il quale dispone, tra l’altro, che con le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi



indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità;

**VISTO** l'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*, che ha disposto il trasferimento delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance al Dipartimento della funzione pubblica;

**VISTO** l'articolo 3, comma 1, del richiamato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, tra l'altro, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018;

**VISTO** l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, 2018, 2019 e 2020 è prorogato al 31 dicembre 2022 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2022;

**VISTA** la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante *“Regolamento di disciplina delle funzioni e del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”*;

**VISTO** il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2016, n. 158, relativo al *“Regolamento recante determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali”*;

**VISTA** la legge 4 agosto 2016, n. 163, recante *“Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243”*;



**VISTO** il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, recante *“Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;

**VISTO** l’articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, secondo cui, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

**VISTI** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze”* e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 161 del 30 settembre 2020, recante modifiche e integrazioni al predetto decreto;

**VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, con particolare riferimento al Piano Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A.), di cui all’art. 263;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 gennaio 2020 di aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance per la parte riferita al personale delle aree professionali;

**VISTE** le Linee guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

**VISTO** il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**VISTA** la raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sul programma nazionale di riforma 2021 dell’Italia;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale il dott. Daniele Franco è stato nominato Ministro dell’economia e delle finanze;

**VISTO** il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;

**VISTO** il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto



2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*, che all'articolo 6 prevede che le pubbliche amministrazioni adottino il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.), di durata triennale, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190;

**VISTI**, in particolare, i commi 5 e 6, dell'articolo 6 del sopra citato decreto-legge n. 80 del 2021, a norma dei quali *“Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.”*;

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/211 del 14 luglio 2021;

**VISTO** il Decreto ministeriale del 30 settembre 2021 di *“Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze”*;

**VISTO** il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234, di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

**VISTA** la Nota Integrativa allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio 2022;

**VISTO** il decreto ministeriale 30 marzo 2022 di nomina del Presidente e dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance dell'Amministrazione economico finanziaria;

**VISTO** il Documento di Economia e Finanza (DEF 2022) deliberato dal Consiglio dei ministri il 6 aprile 2022;





**VISTO** il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, rubricato “*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, che ha prorogato al 30 giugno il termine per la presentazione del PIAO;

**VISTO** il Piano triennale delle azioni positive relativo al triennio 2020-2022, adottato con decreto del Ministro in data 8 dicembre 2020;

**VISTO** il Piano della Formazione per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2021/23, con approfondimento dell'annualità 2022;

**VISTO** il Piano triennale dei fabbisogni di personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il triennio 2021-2023, adottato con decreto del Ministro in data 6 maggio 2022;

**VISTO** il Piano della performance del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al triennio 2022-2024, adottato con decreto del Ministro in data 27 maggio 2022;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2022 che ha prorogato il Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2021 – 2023, adottato con decreto del 31 marzo 2021, fino all'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

**VISTI** il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, recante “*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, entrato in vigore il 15 luglio 2022, e il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che definisce il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione e le modalità semplificate per l'adozione dello stesso, da parte delle pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti;

**VISTO**, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2022, che autorizza varie amministrazioni ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale e, in particolare, l'articolo 20 che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nella Tabella 40 allegata nel richiamato decreto;

**TENUTO CONTO** dei lavori svolti nell'ambito del Gruppo di lavoro interdipartimentale in tema di pianificazione del Ministero;



**CONSIDERATO** che è necessario procedere, per il triennio 2022-2024, all'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

**INFORMATE** le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto e dell'area Funzioni centrali;

## **DECRETA**

### **Articolo unico**

È approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo.

Roma,

IL MINISTRO

